

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex. art. 6, III comma, Dlgs. 8.6.2001 n.231

Nuova Industria Calcite e Marmi - Nicem S.r.l.

Lucio Giuseppe Greco - Amministratore Unico:



Il Presente MOGC è stato approvato dall'Amministratore Unico della Società con determinazione adottata in data 15.12.2023

Sommario

Legenda delle definizioni.....	7
Parte generale	9
1. La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001: quadro normativo.....	9
1.1 Prefazione.....	9
1.2 Le sanzioni previste dal Decreto.....	10
1.3 I reati commessi all'estero	11
1.4 Il tentativo	11
1.5 Esonero dalla responsabilità artt. 6 e 7 del Decreto.....	12
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Nicem S.r.l.	13
2.1 Progetto per la definizione e l'aggiornamento del Modello	13
2.2 Finalità e destinatari.....	14
2.3 Modifiche ed integrazione del Modello	15
3. Organismo di Vigilanza.....	16
3.1 Caratteristiche e compiti	16
3.2 Reporting dell'OdV verso il vertice societario	19
3.3 Obblighi informativi verso l'OdV.....	19
3.4 Modalità di segnalazione di fatti illeciti ai sensi del Decreto (Whistleblowing).....	20
4. Formazione e Comunicazione.....	22
5. Sistema disciplinare sanzionatorio	23
5.1 Contenuto generale	23
5.2 Misure nei confronti di Quadri, Impiegati ed Operai	24
5.3 Misure nei confronti di Dirigenti	24
5.4 Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Membri dell'OdV	25

5.5 Misure nei confronti di Terzi.....	25
5.6 Sanzioni applicabili in materia di segnalazioni (“Whistleblowing”).....	25
Parte speciale	27
1. Reati rilevanti e presidi di controllo 231	27
1.1 Reati applicabili alla Società	27
1.2 Struttura dei presidi di controllo 231	34
1.3 Principi generali di comportamento	34
1.4 Protocolli generali di prevenzione.....	35
2. Reati contro la pubblica amministrazione: artt. 24 e 25 del Decreto.....	37
2.1 Reati applicabili.....	37
2.2 Premessa.....	42
2.3 Attività sensibili	43
2.4 Protocolli specifici di prevenzione.....	43
3. Delitti informatici: 24-bis del Decreto	46
3.1 Reati applicabili.....	46
3.2 Attività sensibile	49
3.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	49
4. Reati Transnazionali e di Criminalità Organizzata: Art. 24-ter del Decreto e L. 146/2006. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria: art. 25-decies del Decreto Reati con finalità di Terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle Leggi Speciali: Art. 25-quater del Decreto	50
4.1 Reati applicabili.....	50
4.2 Attività sensibili	55
4.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	55

5. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1) e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).....	57
5.1 Reati applicabili.....	57
5.2 Attività sensibili	58
5.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	58
6. Reati societari: art. 25-ter del Decreto.....	60
6.1 Reati applicabili.....	60
6.2 Attività sensibili	64
6.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	64
7. Delitti contro la personalità individuale: art. 25-quinquies del Decreto.....	66
7.1 Reati applicabili.....	66
7.2 Attività sensibili	67
7.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	67
8. Reati di Omicidio Colposo e Lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e la salute sul lavoro: art. 25-septies del Decreto.....	69
8.1 Reati applicabili.....	69
8.2 Premessa - Esclusione della responsabilità amministrativa della società.....	70
8.3 Gli attori coinvolti	71
8.4 Attività sensibili	72
8.5 Protocolli specifici di prevenzione.....	73
8.5.2 Il Sistema Organizzativo.....	75
8.5.3 Protocolli specifici di prevenzione in attuazione della normativa in materia salute e sicurezza.....	77
8.6 Protocolli specifici di controllo.....	85

8.7 Ulteriori protocolli di prevenzione.....	93
9. Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: art. 25-octies del Decreto	95
9.1 Reati applicabili.....	95
9.2 Attività sensibili	97
9.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	97
10. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) ..	99
10.1 Reati applicabili.....	99
10.2 Attività sensibili	99
10.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	99
11. Reati Ambientali – art. 25-undecies del Decreto	101
11.1 Reati applicabili.....	101
11.2 Attività sensibili	107
11.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	107
11.4 Il sistema organizzativo in materia ambientale	108
11.5 Il sistema di deleghe in ambito ambientale.....	108
11.7 Protocolli specifici di controllo.....	109
12. Impiego di cittadini di paesi il cui soggiorno è irregolare: Art. 25-duodecies del Decreto come modificato dall'art. 30, comma 4, Legge 161/2017	118
12.1 Reati applicabili.....	118
12.2 Attività sensibili	119
12.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	119
13. Reati tributari: art. 25- quinquiesdecies del Decreto	120
13.1 Reati applicabili.....	120
13.2 Attività sensibili	122

Protocolli specifici di prevenzione..... 122

ALLEGATO “A” – Matrice attività sensibili e reati 231 applicabili..... 123

Legenda delle definizioni

- **Società o Ente:** Nicem S.r.l. con sede legale in Casazza, Via Nazionale, 1.
- **Decreto o D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Linee Guida di Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 e aggiornato al giugno 2021) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.
- **Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.
- **Strumenti di attuazione / Strumenti attuativi del Modello:** sono costituiti dai principi e dalle prescrizioni contenuti nel Codice di Condotta e nella Policy Landscape di Holcim, dagli organigrammi aziendali, dalle job description, dal sistema di attribuzione delle deleghe, poteri e procure aziendali (Protocolli generali di controllo), nonché dai sistemi di gestione aziendale e da altre procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Protocolli specifici di controllo).
- **Codice di Condotta di Holcim:** Codice di Condotta adottato dal Gruppo Holcim, il cui contenuto deve essere osservato da tutti i dipendenti e dai terzi che operano per conto o in nome della Società.
- **Holcim Policy Landscape:** la Policy Landscape di Holcim è parte integrante della visione e della missione del Gruppo e consiste in una molteplicità di Politiche, Direttive e Raccomandazioni vincolanti per le società che rientrano nel perimetro di consolidamento di Holcim.
- **Attività sensibili:** aree, processi, sotto-processi o attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- **Protocolli generali di prevenzione:** presidi di controllo generali che devono essere implementati con riferimento a tutte le attività sensibili del presente Modello 231.
- **Protocolli specifici di prevenzione:** specifici presidi di controllo, definiti all'interno dei sistemi di gestione aziendale e di altre procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, volti a disciplinare le singole attività sensibili e a prevenire la commissione dei reati rilevanti.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società.

Parte generale

1. La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001: quadro normativo

1.1 Prefazione

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, ha introdotto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "Decreto"), così adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che si affianca alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato e che mira a coinvolgere, nella sanzione dello stesso, l'Ente nel cui interesse o vantaggio tale reato sia stato compiuto.

Secondo tale disciplina gli enti possono essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati in relazione a taluni reati¹ commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, dai soggetti apicali (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente, oppure persone che esercitano di fatto la gestione ed il controllo) e/o dai soggetti a questi subordinati.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è, tuttavia, esclusa se l'Ente ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") idoneo a prevenire la commissione del reato dal quale scaturirebbe la responsabilità dell'Ente.

¹ Per elenco dettagliato dei reati si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello.

1.2 Le sanzioni previste dal Decreto

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto contempla sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

La *sanzione pecuniaria* è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo di ogni singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.

Le *sanzioni interdittive* si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le conseguenze più gravi per l’operatività del business. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano soltanto se espressamente previste per il reato per cui l’Ente viene condannato e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l’Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti all’altrui attività di direzione e coordinamento quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive il Decreto prevede ulteriori due sanzioni:

- i. la *confisca*, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- ii. la *pubblicazione della sentenza di condanna*, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

1.3 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente (nei termini già esaminati sopra);
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. oltre che in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/01 (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- d) qualora si concretizzino i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del Codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è Stato commesso il fatto.

1.4 Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti previsti dal Decreto sia commesso nella forma del tentativo.

1.5 Esonero dalla responsabilità artt. 6 e 7 del Decreto

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a vantaggio da parte di:

1. persone che rivestono funzione di rappresentanza, amministrazione, o di direzione della società o di una sua unità organizzativa, da persone che esercitano anche di fatto la gestione e/o il controllo della stessa (“**soggetti apicali**”);
2. soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali (“**soggetti subordinati**”).

In particolare, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- I. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- II. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- III. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- IV. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'Ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba soddisfare i seguenti criteri:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare e sanzionatorio interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7 del Decreto dispone inoltre che l'efficace attuazione del Modello richieda una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Nicem S.r.l.

2.1 Progetto per la definizione e l'aggiornamento del Modello

La Società ha approvato la prima versione del presente Modello con deliberazione dell'Amministratore Unico del 15.12.2023. Il Modello verrà successivamente aggiornato a fronte di mutamenti normativi, degli orientamenti giurisprudenziali progressivamente affermatasi, di modifiche organizzative, delle risultanze dei risk assessment condotti, nonché di una costante verifica sulla funzionalità ed efficacia dello stesso nel corso del tempo.

Ai fini della definizione del Modello e dei suoi aggiornamenti si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001" redatte da Confindustria nella versione aggiornata del giugno 2021, nonché dei position paper emanati dall'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello recepisce, inoltre, i principi e le prescrizioni contenuti nel Codice di Condotta ed all'interno della Policy Landscape² di Holcim.

Nell'elaborazione del presente Modello e dei suoi aggiornamenti, la Società si è ispirata ai principi ed ai contenuti del Modello di Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. provvedendo a adattarlo alle caratteristiche della realtà aziendale.

Il Modello della Società, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, disposizioni e protocolli specifici di prevenzione che:

regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto;

² La Policy Landscape di Holcim è parte integrante della visione e della missione del Gruppo e consiste in una molteplicità di Politiche, Direttive e Raccomandazioni di Gruppo vincolanti. La Policy Landscape di Holcim è accessibile al seguente indirizzo <https://connect.holcim.com/global/policy-landscape>

incidono sul funzionamento interno della società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno.

Il percorso seguito per l'elaborazione del Modello e dei suoi aggiornamenti può essere sintetizzato secondo le seguenti fasi:

- individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili") ed esecuzione del **risk assessment**³ valutando il rischio di commissione degli stessi in relazione alla probabilità che l'illecito possa verificarsi ed al suo impatto;
- analisi del sistema di controllo in essere (i c.d. "protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente") finalizzato a contrastare efficacemente, cioè a ridurre ad un livello ritenuto accettabile, i rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, identificazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo Modello ex D.Lgs. 231/2001 e delle azioni di miglioramento finalizzate a rafforzare il sistema di controllo attualmente implementato (c.d. **gap analysis**);
- definizione del Modello articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 6 del Decreto.

2.2 Finalità e destinatari

Con l'adozione del presente Modello la Società si impegna ad osservare compiutamente le prescrizioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto, implementando un adeguato sistema di controllo interno finalizzati a prevenire la commissione dei reati.

Quindi, il Modello si propone le finalità che seguono:

- diffondere una cultura d'impresa improntata al rispetto della legge e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi contenuti nel Codice di Condotta di Holcim;
- definire un sistema strutturato ed organico di regole di comportamento e di attività di controllo volti a mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o che sono legati alla Società stessa da rapporti contrattuali di altra natura, in merito al contenuto del Modello; promuovere la cultura del controllo e del risk management;

³ Il foglio di calcolo in cui viene documentato ed aggiornato il risk assessment costituisce parte integrante del presente Modello.

- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione dei soggetti deputati all'assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie al fine di eliminare oppure mitigare il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

Il presente Modello si applica indistintamente a tutti i dipendenti della Società, nonché a coloro i quali, pur essendo soggetti esterni, operano su mandato della stessa o sono legati da rapporti anche di collaborazione, ivi espressamente compresi i soggetti che coprono cariche societarie quali amministratori, sindaci e procuratori.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne il contenuto, le relative disposizioni ed a contribuire all'attuazione del medesimo.

Attraverso l'erogazione di sessioni info-formative, la Società s'impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei soggetti tenuti al suo rispetto, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

La struttura delle sessioni info-formative è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

2.3 Modifiche ed integrazione del Modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, I comma, lettera a) del Decreto, l'Amministratore Unico della Società ha competenza esclusiva per l'adozione, modifica ed integrazione del Modello.

In particolare, all' Amministratore Unico è demandato il compito di integrare ed aggiornare il Modello qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo che amplino l'ambito di applicazione del Decreto.

Inoltre, l'Amministratore Unico è tenuto a modificare con tempestività il Modello nelle seguenti ipotesi:

- qualora vengano riscontrate significative violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute;
- nel caso si dovessero manifestare significative variazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;

L'OdV deve tempestivamente segnalare all'Amministratore Unico ogni fatto rilevante dal quale derivi la necessità di revisione ed aggiornamento del Modello. In tal caso l'Amministratore Unico adotta ogni opportuna deliberazione di competenza.

3. Organismo di Vigilanza

3.1 Caratteristiche e compiti

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del Decreto il compito di vigilare con continuità in ordine all'efficace funzionamento ed all'osservanza delle prescrizioni del Modello, nonché di proporre e promuoverne l'aggiornamento, è demandato ad un organismo della Società connotato da autonomia, professionalità, indipendenza e continuità di azione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ai fini di cui sopra, e secondo il disposto dell'art. 6, lettera b) del Decreto, la Società, con prima deliberazione del 15.12.2023 ha nominato l'OdV di Nicem S.r.l.

In linea con le raccomandazioni contenute nelle sopra richiamate Linee Guida di Confindustria la società nomina un OdV a composizione plurisoggettiva, formato da almeno due membri effettivi, oltre al Presidente, libero professionista particolarmente esperto e qualificato nelle materie giuridiche.

Tale composizione è ritenuta idonea in quanto soddisfa i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione. A tal riguardo si evidenzia che:

- l'attività dell'OdV è caratterizzata da autonomi poteri di iniziativa e di controllo, risultando priva da qualsiasi forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della Società e, in particolare, dell'organo dirigente;
- l'OdV occupa la posizione più elevata possibile nella struttura della Società e riportando direttamente all'Amministratore Unico;
- l'OdV è dotato di autonomi poteri di spesa garantiti dall'attribuzione di un budget annuale⁴;

⁴ Per garantire maggiormente l'autonomia dell'OdV, l'Amministratore Unico mette a disposizione delle stesse risorse aziendali, per numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, incarichi di audit, ecc.).

- la professionalità è assicurata, dalle elevate competenze professionali dei singoli membri dell'OdV⁵;
- la continuità di azione è garantita dalla prevalenza di componenti interni che svolgono sistematicamente l'attività di vigilanza sul Modello.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità (ex art. 2385 c.c.), integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di membro dell'OdV deve rilasciare:

- una dichiarazione scritta nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità meglio definiti nel Codice di Condotta di Holcim e nelle Linee Guida di Confindustria;
- un impegno formale a mantenere riservate e confidenziali le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in adempimento delle proprie funzioni.

Il verificarsi di una causa di incompatibilità comporta la decadenza automatica da membro dell'OdV. Resta inteso che nel caso in cui il membro nominato dipendente della società, o di una delle società controllate, interrompa per qualsiasi motivo o ragione il rapporto di lavoro, decade ipso facto dalla carica ricoperta, fatta salva la possibilità di una nuova nomina da parte dell'Amministratore Unico.

La revoca di uno o più membri dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera dell'Amministratore Unico.

In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di uno dei membri, ed in ogni altro caso analogo, l'Amministratore Unico, preso atto delle dimissioni stesse, deve prendere le decisioni conseguenti.

In particolare, all'OdV sono affidati seguenti compiti:

1. verifica dell'efficacia del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
2. vigilanza sull'applicazione del Modello, ossia vigilare che i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello siano coerenti con le disposizioni contenute nello stesso;
3. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

⁵ I membri dell'OdV vengono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali, nelle tecniche di auditing e di analisi di sistemi di controllo interno, di processi aziendali, nonché nelle tematiche ambientali o legate alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

4. promozione dell'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui le analisi effettuate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti del suo contenuto.

Sul piano operativo, l'OdV svolge le seguenti attività:

1. effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento che le disposizioni del Modello e dei suoi strumenti attuativi siano efficaci e rispettate, formalizzando inoltre le risultanze delle attività di audit effettuate e predisponendo la relativa reportistica;
2. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché coordinarsi con le altre funzioni aziendali per l'implementazione di un adeguato scambio d'informazioni;
3. accertare l'esistenza di violazioni del Modello e dei suoi Strumenti attuativi, monitorando l'adeguata applicazione delle sanzioni disciplinari come meglio descritto al paragrafo 5 del presente Modello;
4. promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello e nei suoi Strumenti attuativi;
5. comunicare e relazionare periodicamente (almeno semestralmente) all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale circa le attività svolte, le segnalazioni ricevute, gli interventi correttivi e migliorativi del Modello, nonché il loro stato di implementazione;
6. Monitorare periodicamente i canali informativi "dedicati"⁶, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV:

- a) ha accesso senza limitazioni alle informazioni, ai dati e documenti aziendali che qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali aziendali è tenuto a fornire tempestivamente a fronte di specifiche richieste provenienti dall'OdV;
- b) si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che sono interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L'OdV nomina una Segretaria Tecnica 231 cui affidare i seguenti compiti operativi:

- predisposizione di quanto necessario per le riunioni dell'OdV (convocazioni, verbali delle riunioni dell'OdV, ecc.);
- custodia di tutti gli atti inerenti all'attività dell'OdV (delibere, verbali, esiti di controlli, report inviati e ricevuti, ecc.);

⁶ Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 3.2.

- supporto per la gestione dei cosiddetti flussi informativi da e verso l'OdV.

3.2 Reporting dell'OdV verso il vertice societario

L'OdV riferisce nell'esercizio dei compiti assegnati ai seguenti organi aziendali:

- (i) continuamente, nei confronti dell'Amministratore Unico, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- (ii) semestralmente, nei confronti dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, tramite una relazione, formalizzata all'interno dei Libri Sociali, che illustri almeno le seguenti specifiche informazioni:
 - sintesi dell'attività di audit svolte dall'OdV nel periodo di riferimento e delle loro risultanze;
 - modifiche del quadro normativo ex D. Lgs 231/2001;
 - segnalazioni ricevute in relazione a potenziali violazioni del Modello e/o dei suoi strumenti di attuazione e risultanze delle correlate verifiche;
 - procedure disciplinari attivate a seguito di violazioni del Modello e/o dei suoi strumenti di attuazione ed eventuali sanzioni applicate;
 - eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto del Modello e/o dei suoi strumenti di attuazione.

Inoltre, annualmente, l'OdV predispose un piano delle attività previste per l'anno successivo che presenta all'Amministratore Unico.

3.3 Obblighi informativi verso l'OdV

I Destinatari del Modello, ognuno per le funzioni e responsabilità di competenza, sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'OdV e secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso. Gli obblighi informativi verso l'OdV rappresentano, infatti, uno strumento necessario allo svolgimento delle attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché di accertamento ex post delle cause che possono aver consentito il verificarsi di un illecito.

Inoltre, i destinatari del Modello devono senza indugio trasmettere all'OdV quanto segue:

1. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca la commissione di reati, anche nei confronti di ignoti, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

2. le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
3. le notizie riguardanti potenziali violazioni del Modello e dei suoi Strumenti attuativi⁷;
4. sanzioni irrogate per accertate violazioni del Modello e/o dei suoi Strumenti di attuazione;
5. le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
6. gli aggiornamenti del sistema delle deleghe, poteri e procure;
7. le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni e/o fatti censurabili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
8. report finali relativi ad audit effettuati ai fini delle certificazioni ISO, nonché quelli relativi ad audit condotti da funzioni del Gruppo Holcim.

I destinatari del Modello devono trasmettere i dati e le informazioni di cui sopra tramite

- specifico indirizzo di posta elettronica accessibile solo ai membri dello stesso:

odv.nicem-ita@holcim.com

3.4 Modalità di segnalazione di fatti illeciti ai sensi del Decreto (Whistleblowing)

In linea con il D.Lgs. 24/2023⁸, la Società si impegna ad incentivare e proteggere chi, nell'ambito del contesto lavorativo, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità, rilevante ai fini del D. Lgs. N. 231/2001 e/o di normative UE specificatamente previste dal D.Lgs. 24/2023, decide di farne segnalazione (c.d. *Segnalante* o "*Whistleblower*").

Potranno costituire, tra l'altro, oggetto di segnalazione:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- Illeciti derivanti da norme dell'Unione che rientrano nel novero di quelli riportati nell'apposito allegato al decreto (ad es. in materia di consumer protection);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (ad es. in materia di IVA o doganale);

⁷ Si rimanda al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello per maggiori dettagli sul ruolo dell'OdV in relazione al sistema disciplinare e sanzionatorio rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché a tempistiche e modalità per il suo coinvolgimento.

⁸ Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione (ad es. in materia di concorrenza).

Non rientrano nel perimetro del D.lgs. 24/2023, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti. La Società, tramite i soggetti preposti, effettua tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo che tali verifiche siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi generali di indipendenza e professionalità delle attività di controllo e di riservatezza.

È possibile indirizzare le segnalazioni:

- collegandosi a <https://integrity.holcim.com>

oppure:

- contattando un servizio telefonico (*Integrity Line*: +39 800 787 639 Codice d'accesso: 77084)
- inviando una mail a segnalazioni-ita@holcim.com
- attraverso posta ordinaria a:

Responsabile Servizi legali e societari – Legal & Compliance Counsel Italy di Holcim Gruppo (Italia) S.p.a.

Via Volta 1

22046 Merone (CO)

Attraverso tali canali, il Segnalante può anche richiedere un incontro diretto ai gestori della segnalazione.

È necessario che le segnalazioni descrivano in maniera circostanziata i fatti e le persone coinvolte e si fondino su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni indirizzate alla piattaforma sono gestite dall'Head of Group SpeakUp & Investigations, di concerto con il Responsabile Servizi legali e societari – Legal & Compliance Counsel Italy di Holcim Gruppo (Italia) S.p.a.; le segnalazioni ricevute tramite canali interni locali sono, invece, gestite dal Responsabile Servizi legali e societari – Legal & Compliance Counsel Italy di Holcim Gruppo (Italia) S.p.a..

La Funzione Group SpeakUp & Investigations e il Responsabile Servizi legali e societari – Legal & Compliance Counsel Italy di Holcim Gruppo (Italia) S.p.a. gestiscono le segnalazioni, in ottemperanza al Decreto n. 24/2023, garantendo altresì adeguati flussi informativi

all'Organismo di Vigilanza della Società, in caso di segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e del Modello 231 della Società stessa.

Per maggiori informazioni, si prega di consultare la sezione “Segnalazioni” sul sito web della Società.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante per motivi legati alla segnalazione stessa⁹. La riservatezza dell'identità del segnalante è sempre assicurata, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima. Le garanzie contro ogni forma di ritorsione di cui sopra sono estese ai segnalanti in buona fede anonimi che decidano di rivelare la propria identità solo in un secondo momento.

Il sistema disciplinare adottato dalla Società prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

4. Formazione e Comunicazione

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei principi e dei contenuti dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, come già espressamente indicato nel paragrafo 2.2. del presente documento, attraverso l'erogazione di sessioni info-formative la Società comunica i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti esterni che operano – anche occasionalmente – per conto della Società in forza di un rapporto contrattuale.

A tale scopo si dà atto che la versione integrale del Modello è a disposizione dei dipendenti sulla Intranet aziendale <https://connect.holcim.com/switzerland-italy/Modelli-D-lgs-231>. Sul sito istituzionale italiano di Holcim (www.holcim.it) è invece presente la Parte Generale del presente Modello a disposizione dei Terzi.

⁹ Per ritorsione ci si riferisce a titolo esemplificativo non esaustivo ad una delle seguenti misure che sono poste in essere dal datore di lavoro o da altri soggetti aziendali nei confronti del segnalante a causa della segnalazione stessa: licenziamento o sottoposizione ad altre sanzioni disciplinari, demansionamento, trasferimento oppure sottoposizione ad altra misura organizzativa aventi effetti negativi, diretti oppure indiretti, sulla condizione di lavoro del segnalante.

5. Sistema disciplinare sanzionatorio

5.1 Contenuto generale

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, l'implementazione di un adeguato sistema disciplinare¹⁰, che contrasti e sia idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello e dei suoi Strumenti di attuazione posta in essere da soggetti in posizione apicale e/o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento indispensabile del Modello stesso, nonché condizione essenziale per garantire la sua efficacia ed effettività.

In adempimento alle summenzionate disposizioni del Decreto, la Società prevede che, fermo restando l'esercizio del potere disciplinare in capo al datore di lavoro competente, l'OdV, tenuto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, deve essere sempre coinvolto nella procedura di accertamento dell'infrazione in caso di violazione delle disposizioni del Modello e/o dei suoi Strumenti di attuazione.

L'OdV, informato in merito ad un potenziale fatto illecito, oppure a seguito della ricezione della segnalazione ovvero dell'acquisizione di informazioni ottenute nel corso della propria attività di vigilanza e controllo, valuta se risulta essersi effettivamente verificata una violazione del Modello e/o dei suoi Strumenti di attuazione.

Accertata la sussistenza della violazione, l'OdV informa i soggetti competenti per l'attivazione del sistema disciplinare sanzionatorio.

A conclusione del procedimento disciplinare per fatti rilevanti ai sensi del Decreto, il datore di lavoro competente informa l'OdV circa le risultanze dello stesso.

A titolo esemplificativo, costituiscono illeciti disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle disposizioni del Modello e dei suoi Strumenti di attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione al fine di eludere il sistema dei controlli previsto dal Modello e dai suoi Strumenti di attuazione;
- l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'OdV;

¹⁰ Infatti, in termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di "meccanismi di deterrenza", applicabili in caso di violazione del Modello e degli Strumenti attuativi, ha lo scopo di contribuire a garantire l'efficacia e l'effettività sia del Modello stesso che dell'attività di vigilanza e controllo effettuata dall'OdV.

- impedire l'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta da altri soggetti preposti alla verifica del sistema dei controlli interni della Società;
- violazione delle misure di tutela del segnalante di condotte illecite o inadempienze del Modello, nonché la presentazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema dei controlli interni previsto dal Modello e dei suoi Strumenti di attuazione.

Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione delle violazioni si differenziano in relazione alla diversa categoria di destinatario, come meglio specificato nei paragrafi seguenti.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria competente.

5.2 Misure nei confronti di Quadri, Impiegati ed Operai

L'osservanza del Modello e dei suoi Strumenti di attuazione costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'articolo 2104, comma 2, c.c.

La loro violazione da parte dei dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro costituisce illecito disciplinare.

Nei confronti dei soggetti di cui sopra il sistema disciplinare è attuato in conformità all'art. 7 L. 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicato.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro tale da non consentire la prosecuzione del rapporto medesimo nemmeno in via provvisoria, potrà essere disposto il licenziamento senza preavviso ex art. 2119 c.c., fermo restando l'osservanza del procedimento disciplinare.

5.3 Misure nei confronti di Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria: pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società dei principi e delle disposizioni previste dal Modello e dai relativi Strumenti di attuazione, nonché l'obbligo che gli stessi facciano rispettare tali principi e prescrizioni ai soggetti a loro subordinati, è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Anche in questo caso, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, si provvede ad applicare nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili le misure idonee previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

5.4 Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Membri dell'OdV

Se la violazione riguarda Amministratori della Società, l'OdV deve darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico applica nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Presidente dell'OdV fornisce immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione, che propone all'Assemblea dei Soci l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenzi stabiliti dalla legge.

Qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV, il Consiglio d'Amministrazione adotterà ogni idoneo provvedimento.

Resta inteso che, nel caso in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore o da parte di un membro dell'OdV che abbia con la Società ovvero con Società appartenenti al Gruppo Holcim un rapporto di lavoro subordinato, si applicherà quanto previsto nei paragrafi 5.2 oppure 5.3; nel caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione troverà attuazione quanto indicato nel paragrafo seguente.

5.5 Misure nei confronti di Terzi

Qualora venga accertata una violazione del Modello e/o degli Strumenti di attuazione da parte di terzi e/o collaboratori esterni, si applicherà la disciplina generale in tema di risoluzione contrattuale.

5.6 Sanzioni applicabili in materia di segnalazioni (“Whistleblowing”)

In accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, la Società applica le sanzioni previste ai paragrafi precedenti:

- quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto

stabilito dal D.Lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.